



Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza

Verbale dell'assemblea straordinaria delle socie del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza

Il giorno 23 gennaio 2026 alle ore 14:30 si è riunita - in collegamento audio/video attraverso piattaforma Google Meet - l'Assemblea straordinaria delle persone associate all'Associazione di Promozione Sociale "Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

modifica statuto per adeguamento alle norme vigenti richiesto dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore della Giunta Regionale della Campania in merito all'Istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sez. b) 'Associazioni di Promozione Sociale.

Le persone presenti nominano all'unanimità presidente dell'Assemblea Angelina Gargano, rappresentante legale dell'Associazione, e la vicepresidente, Emma Buondonno, come segretaria verbalizzante.

La presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti in proprio n° 18 socie (Emma Buondonno, Valeria Costantino, Elena Cubellis, Rosanna Caputo, Chiara Cirillo, Maddalena De Lucia, Stefania De Pascale, Angelina Gargano, Flora Giudicepietro, Concetta Giancola, Antonella Liccardo, Maria Rosaria Masullo, Marina Melone, Daniela Montesarchio Lucia Pappalardo, Silvana Pedatella, Ofelia Pisanti, Carmela Pugliese, e per delega n° 2, Marina Fumo, Rossana Valenti) su n° 33 socie iscritte, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto dell'ordine del giorno, la presidente ricorda alle partecipanti che la modifica dello statuto si è resa necessaria a seguito della **richiesta integrazione/rettifica/chiarimenti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020** richiesto dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore della Giunta Regionale della Campania in seguito all'istanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (Protocollo N.0024251/2026 del 14/01/2026 Firmatario: Pietro Greco, ALESSANDRO CAPPUCCIO)

Di questa modifica, a cui ha lavorato un gruppo di socie costituito da Maria Rosaria Masullo e dal comitato direttivo, le persone associate hanno già preso visione tramite email.

La presidente illustra le modifiche apportate.

L'Assemblea, dopo dibattito, delibera con voto unanime, di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto ex-art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La presidente dell'Associazione viene delegata, quale legale rappresentante, alla sottoscrizione dello Statuto allegato al presente verbale, che sarà sottoscritto dalla presidente stessa e dalla Vicepresidente.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 15:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Napoli, 23/01/2026 La segretaria dell'assemblea

La presidente dell'assemblea

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE TERZO SETTORE
Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi delle norme del Codice civile in tema di associazioni, della Legge 106/2016 e delle norme del Codice civile del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale, ente terzo settore, **Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza** da ora in avanti denominata "Associazione".

In base al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) e/o APS (Associazione di Promozione Sociale).

L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, via Cintia, 80126 Napoli.

Il trasferimento di sede legale non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica e apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza delle associate e degli associati nei principi di democrazia.

Art. 2 – Finalità e Scopi

Il Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza è un'Associazione di scienziate e di scienziati senza scopo di lucro, nata con la volontà di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle persone associate e di terzi, di una o più delle attività di interesse generale riportate nell' art. 3 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione nasce dall'iniziativa di un gruppo di ricercatrici che lavorano in Università e di Enti di Ricerca con sedi in Campania e si propone come osservatorio e mezzo di riflessione sul tema "donne nella scienza" allo scopo di:

- incrementare i contatti e le collaborazioni scientifiche tra le donne, a livello nazionale e internazionale;
- favorire il dibattito e la condivisione di esperienze tra persone e gruppi interessati alle questioni di genere nella scienza;
- proporre modelli culturali, applicabili anche negli ambiti del lavoro e della ricerca scientifica, fondati sulla collaborazione, la solidarietà, la libertà di pensiero, e la capacità di dialogo;
- fornire segnali che sostengano, informino, incoraggino le donne nei loro percorsi di scienza, in contrapposizione agli stereotipi sui ruoli e sulle abilità delle donne;
- sottolineare l'esigenza di una concreta pari opportunità tra uomini e donne nella comunità scientifica, che vada al di là della pura ideologia dell'eguaglianza, assumendo il significato di valorizzazione delle differenze;
- dare visibilità alle figure femminili che operano nel campo della ricerca scientifica;
- affrontare le problematiche relative alla conciliazione lavoro/vita privata.

Art. 3 – Attività

Per la promozione delle proprie finalità l'Associazione svolge principalmente attività formative e informative di interesse generale, come descritto nel seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di promozione delle pari opportunità: partecipazione a progetti atti ad approfondire e diffondere le problematiche inerenti alle questioni di genere nell'ambito dell'attività di ricerca (lettera w), art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).
- b) attività culturali di interesse sociale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari (lettera i), art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);

- c) attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale/architettonico/paesaggistico e alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente: visite guidate con approfondimenti scientifici, convegni, dibattiti (lettere e) e f), art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- d) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori-sociali, corsi di perfezionamento, master, istituzione di gruppi di studio e di ricerca (lettere d), g), h), art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- e) attività editoriale: pubblicazioni divulgative e scientifiche, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute (lettera h), art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può costituire al proprio interno gruppi di studio su temi specifici, i cui risultati siano presentati a tutte le persone associate. L'Associazione, inoltre, può stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni, sia pubbliche sia private, aventi finalità analoghe o complementari.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti, di cui all'articolo 2 del presente statuto, potrà esercitare attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 del D. Lgs. 117/2017). Al riguardo spetta all'Assemblea delle Socie e dei Soci l'individuazione e la regolamentazione di tali attività.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Le Socie e i Soci

Il numero di Socie e Soci è illimitato.

Le persone associate si suddividono in:

- Socie/Soci fondatrici/fondatori elencate nell'Atto Costitutivo;
- Socie/Soci ordinarie/ordinari: persone ammesse a far parte dell'Associazione, previa presentazione di domanda secondo le modalità disciplinate dal successivo art. 5. Requisiti per l'ammissione all'Associazione sono la maggiore età, l'accettazione dello statuto e in particolare la condivisione di finalità e scopi stabiliti dall'art. 2, nonché un'assunzione d'impegno al raggiungimento degli stessi dedicandovi parte del proprio tempo;
- Socie/Soci sostenitrici/sostenitori: persone, enti o istituzioni che si impegnino a sostenere le iniziative dell'Associazione;
- Socie/Soci onorarie/onorari: persone, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinti per il loro impegno a favore delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle persone associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Le persone associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata nel principio generale della democraticità della struttura.

All'atto dell'ammissione la persona associata si impegna al versamento della quota sociale di adesione annuale entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda.

L'adesione all'Associazione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno dalla persona associata a condizione che ottemperi ai doveri elencati nell'art. 6 del presente Statuto.

Le attività svolte dalle persone associate a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. La persona associata avrà diritto, su richiesta, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o a progetto, anche ricorrendo alle proprie associate e ai propri associati.

Art. 5 – Modalità di Ammissione

Chi desidera diventare Socia/Socio deve specificare nella domanda:

1. nome, cognome, data di nascita, domicilio, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. dichiarazione di accettazione dello Statuto e di tutte le norme in esso contenute;
3. l'autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per le sole finalità dell'Associazione e limitata al periodo di validità dell'iscrizione.

La domanda deve essere presentata da due Socie/Soci dell'Associazione al Comitato Direttivo, che decide sull'accoglimento della domanda di ammissione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti, con delibera presa all'unanimità.

Il Comitato delibera sulla domanda di ammissione entro due mesi dalla presentazione della stessa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro Socie/Soci.

Il Comitato Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto.

In tale ultima ipotesi, chi ha proposto la domanda, può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea.

Art. 6 – Diritti e doveri delle persone associate

Tutte le persone associate hanno diritto:

- di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto;
- di frequentare i locali dell'Associazione.

Tutte le Socie fondatrici e le/i Socie/Soci ordinarie/ordinari hanno diritto:

- di voto;
- a far parte del Comitato Direttivo;
- a ricoprire la carica di Presidente;
- di accesso ai libri sociali, documenti, delibere, bilanci, rendiconti, verbali delle assemblee e registri dell'Associazione, e chiederne, a proprie spese, una copia.

Tutte le Socie fondatrici e le/i Socie/Soci ordinarie/ordinari dovranno:

1. versare la quota di adesione annuale fissata dal Comitato Direttivo;
2. essere disponibili a partecipare attivamente alle attività dell'Associazione;
3. osservare lo Statuto, le delibere prese dall'Assemblea delle/dei Socie/Soci e dal Comitato Direttivo.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. La qualifica di Socia/Socio è personale e non trasmissibile.

Le persone associate svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Art. 7 – Decadenza dall'Associazione

La qualifica di Socia/Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

La/il Socia/Socio può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo e avrà effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del suddetto Comitato della comunicazione di recesso o, in alternativa, allo scadere dell'anno in corso.

La persona associata può essere esclusa solo per gravi motivi, più precisamente qualora la stessa:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
2. non paghi la quota sociale
3. danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
4. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
5. svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, eventualmente su istanza motivata di altre Socie o Soci dell'Associazione.

La/il Socia/Socio può opporsi alla suddetta esclusione entro 30 giorni, ricorrendo all'Assemblea.

Le/i Socie/Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

Art. 8 – Organismi dell'Associazione

Gli organismi sociali sono i seguenti:

- l'Assemblea delle/dei Socie/Soci;
- il Comitato Direttivo;
- la/il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 9 – Assemblea delle Socie e dei Soci

L'Assemblea è organismo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Tutte le Socie fondatrici e le/i Socie/Soci ordinarie/ordinari, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare. Tutte e/i Socie/Soci sostenitrici/sostenitori e onorarie/onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma non di voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devolvere il patrimonio;
- approvare eventuali modifiche statutarie e dell'atto costitutivo.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Sono attribuzioni dell'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il/la Presidente e i/le componenti degli altri organismi associativi
- approvare il bilancio di esercizio, il programma annuale dell'Associazione e il bilancio preventivo;
- deliberare sulle direttive da seguirsi nello svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- nominare gruppi di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;
- sviluppare le attività sociali sulla base del programma annuale dell'Associazione;

- eleggere o sfiduciare le/i componenti del Comitato Direttivo e/o la/il Presidente dell'Associazione;
- nominare eventuali Socie/Soci onorarie/onorari;
- esercitare ogni altra funzione che lo Statuto non attribuisca ad altro organismo dell'Associazione.

La/il Presidente o chi ne fa le veci convoca almeno due assemblee l'anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, in un'Assemblea appositamente convocata, devono essere approvati il bilancio di esercizio, il programma annuale dell'Associazione e il bilancio preventivo.

La/il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone associate, fra fondatrici e ordinarie. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutte le persone associate a mezzo lettera, fax, email, e ogni altro mezzo telematico almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando interviene o è rappresentata almeno la metà più uno delle persone aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea può avere luogo nello stesso giorno della prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi di cui all'art. 17.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito alla/al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a coloro che intervengono di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Vice Presidente, oppure da una persona delegata del Comitato Direttivo.

Della riunione assembleare è redatto in apposito registro il verbale, il quale sarà sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o di Assemblea nominata/o dalla/dal Presidente stessa/o.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese dalle persone presenti o rappresentate per delega, a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti votanti) salvo il caso previsto dall'art. 17. Le votazioni saranno di regola palesi, o a scrutini segreti nei casi in cui sia diversamente stabilito. Ogni Socia/Socio, avente diritto al voto, ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al più 2 deleghe in sostituzione di Socie/Soci assenti.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio le persone componenti il Comitato Direttivo dovranno astenersi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le persone associate, anche se non intervenute.

Art. 10 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 3 fino a un massimo di 7 componenti, in ogni caso in numero dispari, compreso la/il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno almeno le seguenti figure: la/il Vice Presidente, la/il Tesoriere, la/il Segretario/o. La/il Segretario/o è l'unica/o depositaria/o della conservazione e trattamento dei dati personali delle Socie e dei Soci in relazione alle norme legislative per tempo vigenti.

Il Comitato Direttivo, eletto durante l'Assemblea di approvazione del bilancio, ha mandato triennale, e le/i sue/suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione nei limiti del presente Statuto; in particolare, delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che sono di competenza esclusiva dell'Assemblea delle/dei Socie/ Soci.

Inoltre:

- cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- redige e propone all'Assemblea eventuali regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente Statuto;
- cura lo sviluppo delle attività sociali secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- compila i bilanci e le relazioni annuali;
- gestisce e amministra l'Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- propone annualmente la quota di adesione all'Associazione;
- si pronuncia sull'ammissione, il recesso e l'esclusione della/del Socia/o;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto.

Il Comitato Direttivo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale; in ogni caso, esso è convocato dalla/dal Presidente tutte le volte che lo riterrà necessario oppure su domanda motivata di una delle persone componenti. La convocazione del Comitato deve essere inviata almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Delle riunioni è redatto il resoconto che sarà sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario/o. Le deliberazioni sono approvate con una maggioranza di voti favorevoli. La/Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, manchi a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Subentrano alle/ai componenti dimissionari o decaduti le/i prime/i delle/dei non elette/i dall'Assemblea delle Socie e dei Soci. Nel caso che il numero delle/dei componenti del Comitato scenda al di sotto del minimo stabilito dal presente articolo, esso decade, salvo mantenere l'impegno di organizzare l'Assemblea elettiva entro un periodo di 30 giorni.

Art. 11 – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario/o

La/Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza, convoca e presiede l'Assemblea delle/dei Socie/Soci e il Comitato Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni la/il Vice Presidente o una/un consigliere delegata/o dal Presidente.

La/Il Tesoriere provvede alla preparazione del bilancio preventivo e di quello di esercizio. La/Il Segretario/o cura il libro delle persone associate e quello dei verbali sia dell'Assemblea che del Comitato direttivo.

Art. 12 - I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote, nella misura annualmente proposta dal Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea e contributi versati dalle Socie e dai Soci;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle persone associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone associate, lavoratrici, collaboratrici, amministratrici e altre/altri componenti degli organismi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, viene approvato dall'Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni persona associata.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 – Libri

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Comitato Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto anche in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritte le persone volontarie che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti le persone associate in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comitato Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al/alla Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art. 17 – Modifica dello Statuto

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le proposte di modifica possono essere avanzate anche da una sola Socia o un solo Socio. La proposta è inoltrata al Comitato Direttivo, che ne valuta l'ammissibilità.

Art. 18 – Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione ~~Scioglimento dell'Associazione~~

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 20 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità e sono stipulate dalla/dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso l'Associazione.

Art. 21 – Norma Transitoria

Alle Socie Fondatrici, fino alla prima Assemblea delle/dei Socie/Soci, competono le funzioni di Comitato Direttivo e Responsabili. Come tali, esse redigono lo Statuto e indicano la prima Assemblea nella quale è eletto il Comitato Direttivo.

Art. 22 - Clausola integrativa denominazione APS

La locuzione "APS" verrà inserita e integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale attraverso l'iscrizione al registro delle APS.

Art. 23 Clausola integrativa denominazione Ente del Terzo Settore

La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS verrà inserita e integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 24 Disposizioni transitorie

Le presenti modifiche statutarie entreranno in vigore a fronte della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 11, 45,46,47 del D.Lgs 117/2017), nelle cui more resterà in vigore lo Statuto del 13 giugno 2012, e continueranno ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione "Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza" all'Agenzia delle Entrate (N.9852/3) in conformità con l'articolo 101 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018 e ulteriormente modificato dal comma 4 bis della L. 58/2019.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, il Codice civile.

Napoli, 23 gennaio, 2026

Michele Gyro

 Agenzia Entrate		 Direzione Provinciale I di Ufficio Territoriale di Na	
REGISTRATO AL N. <u>245/3</u>			
MOD. 71/M add. <u>30-01-2026</u>		Data versam. <u>/</u>	
TOTALE VERSATO € <u>/</u>			

ESENTE IL DIRETTORE
Direzione Provinciale I di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI I
Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli